



COMUN GENERAL DE FASCIA

Provincia di Trento / *Provincia de Trent*

Nr. Rep. _____ /Atti Privati

CONVENZIONE

per i servizi di raccolta, asporto e successivo trasporto a selezione o smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati conferiti nei Centri di Raccolta Materiali (C.R.M.) siti in località "Pènt de la Roa" a Canazei, "Prealon" a Moena e "Stradon de Fascia" a Soraga.

Tra i seguenti Enti:

1. **COMUN GENERAL DE FASCIA** (per brevità indicato anche, in questo atto, come semplicemente "C.g.F."), con sede in Strada di Pré de gejia, 2, a Pozza di Fassa, codice fiscale 91016380221, rappresentato dalla Procuradora prof.ssa CRISTINA DONEI, che stipula e sottoscrive la presente convenzione in esecuzione della deliberazione n. 101/2013 del 15 ottobre 2013 del Consei di Ombolc, che l'ha espressamente incaricata di ciò;
2. **COMUNE DI CANAZEI**, codice fiscale 00374450229, rappresentato dal Sindaco geom. MARIANO CLOCH, che stipula e sottoscrive la presente convenzione in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 24 ottobre 2013;
3. **COMUNE DI MOENA**, codice fiscale 00152150223, rappresentato dal Sindaco rag. RICCARDO FRANCESCHETTI, che stipula e sottoscrive la presente convenzione in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 260 del 05 dicembre 2013;
4. **COMUNE DI SORAGA**, codice fiscale 00334870227, rappresentato dal Sindaco rag. ROBERTO PELLEGRINI, che stipula e sottoscrive la presente convenzione in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 322 del 31 ottobre 2013;

premesso che:

- con deliberazione assembleare n. 9 del 16.06.1999, successivamente integrata con la deliberazione giuntale n. 256 del 31.05.2000 (ratificata dall'Assemblea con la deliberazione n. 12 del 15.09.2000) e quindi con le deliberazioni assembleari n. 6 del 10.09.2003 e n. 24 del 28.11.2007, il Comprensorio Ladino di Fassa-C11, ora soppresso, aveva approvato il *"Progetto di riorganizzazione dei servizi e della gestione della raccolta differenziata dei rifiuti in Val di Fassa"* in conformità alla L.P. 14 aprile 1998, n. 5 ed alle Direttive emanate dalla Giunta provinciale di Trento in relazione al *"Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti"* ed ai suoi aggiornamenti successivi;
- con contratto Rep. n. 326/Atti Pubblici stipulato il 30 settembre 2013, il Comun general de Fascia, subentrato al soppresso Comprensorio Ladino dall'1 gennaio 2011, ha appaltato all'Impresa *"Chiocchetti Luigi S.r.l."* di Moena i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti nell'intero territorio della Val di Fassa per il periodo di 32 mesi dall'1 ottobre 2013 fino al 31 maggio 2016;
- il contratto d'appalto testé citato ed il relativo Capitolato d'oneri prevedono che l'Impresa appaltatrice si occupi anche della gestione degli impianti di stoccaggio, destinati a tali servizi, ubicati in Val di Fassa, fra i quali vi sono anche i Centri di Raccolta Materiali (C.R.M.) siti in località *"Pènt de la Roa"*, Strèda de Costa, n. 8 a Canazei, in località *"Prealon"* a Moena e in *"Stradon de Fascia"* a Soraga;
- i Comuni di Canazei, Moena e Soraga hanno chiesto al C.g.F. di continuare i servizi di raccolta, asportazione e del successivo trasporto a selezione o smaltimento dei rifiuti conferiti nei loro C.R.M. comunali, riservando a sé soltanto l'onere della gestione del personale addetto al controllo degli accessi agli impianti e la definizione degli orari di apertura e chiusura dei C.R.M. comunali;
- con la deliberazione n. 101/2013 del 15 ottobre 2013, il Consei di Ombolc del C.g.F. ha accolto le richieste così avanzate dai 3 Comuni anzidetti ed ha quindi stabilito di assicu-

- rare che tali servizi vengano espletati dall'Impresa "Chiocchetti Luigi S.r.l." di Moena, attuale appaltatrice dei servizi generali di raccolta e smaltimento dei rifiuti in Val di Fassa;
- con la medesima deliberazione n. 101/2013 del 15.10.2013, il Consei di Ombolc ha altresì approvato lo schema di questa convenzione che è destinata a regolare i rapporti che ne derivano fra i 3 Comuni convenzionati ed il Comun general de Fascia e la durata della quale è stata stabilita in 10 (dieci) anni, dal mese di ottobre 2013 fino al 30 settembre 2023;

tutto ciò premesso, gli Enti dianzi indicati stipulano la seguente

CONVENZIONE

per la quale non è richiesta alcuna certificazione "antimafia" a carico dei soggetti contraenti ai sensi dell'art. 83, 3° comma, lettera a), del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m., in quanto viene stipulata fra soggetti pubblici (enti pubblici locali).

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINI DELLA CONVENZIONE.

1. Gli enti contraenti stipulano la presente convenzione per disciplinare i servizi di raccolta, asportazione e successivo trasporto a selezione o smaltimento verso gli impianti autorizzati dei rifiuti solidi urbani ed assimilati raccolti nei Centri di Raccolta Materiali (C.R.M.) di proprietà dei Comuni di Canazei, situato in località "Pènt de la Roa", Strèda de Costa, n. 8, di Soraga, situato in "Stradon de Fascia" e di Moena, situato in località "Prealon" a Moena.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE.

1. La convenzione ha durata di dieci anni con inizio dal mese di ottobre 2013 e scadenza prevista al 30 settembre 2023.
2. La convenzione può essere, tuttavia, risolta anche prima della scadenza così prevista d'intesa fra gli Enti convenzionati o su proposta del C.g.F. gestore.

ARTICOLO 3 - COSTI DEI SERVIZI A CARICO DEGLI ENTI CONVENZIONATI.

1. I costi per i diversi servizi di asportazione e successivo trasporto dei rifiuti dai C.R.M.

comunali vengono così indicati per il primo anno, fermo restando che essi sono comunque soggetti ad accertamento, verifica e liquidazione finali da parte del C.g.F. gestore:

- a) Trasporto dei rifiuti ad impianti di recupero/smaltimento entro 100 km dalla sede del C.R.M. (indicativamente Trento, Bolzano, Lavis, ecc.): per ogni singolo *container* trasportato (tutto compreso): **€ 138,60 (Euro centotrentotto/60)**;
- b) Trasporto dei rifiuti dalla sede del C.R.M. ad impianti di recupero/smaltimento entro il territorio della Valle di Fiemme con mezzo scarrabile: per ogni singolo *container* trasportato (tutto compreso): **€ 89,10 (Euro ottantanove/10)**;
- c) Trasporto dei rifiuti dalla sede del C.R.M. alla stazione di compattazione di "Ciarlonch" a Vigo di Fassa: per ogni singolo *container* o *press container* trasportato (tutto compreso): **€ 49,50 (Euro quarantanove/50)**;
- d) Trasporto dei rifiuti pericolosi conferiti al C.R.M. fino a centri autorizzati per il loro smaltimento: per ogni chilogrammo (kg) di rifiuto pericoloso trasportato e smaltito: **€ 1,936 (Euro uno/936)**;
- e) Trasporto e smaltimento dei farmaci e medicinali scaduti CER 20.01.32: per ogni chilogrammo (kg) di rifiuto pericoloso trasportato e smaltito: **€ 0,495 (Euro zero/495)**;
- f) Smaltimento dei rifiuti legnosi CER 20.01.38 conferiti al C.R.M.: per ogni chilogrammo (kg) di rifiuto conferito: **€ 0,05 (Euro zero/05)**;
- g) Smaltimento degli abiti usati CER 20.01.10 conferiti al C.R.M.: **gratuito**;
- h) Smaltimento dei rifiuti verdi biodegradabili CER 20.02.01 conferiti al C.R.M.: per ogni chilogrammo (kg) di rifiuto conferito: **€ 0,10 (Euro zero/10)**;
- i) Smaltimento dei pneumatici fuori uso CER 16.01.03 conferiti al C.R.M.: per ogni chilogrammo (kg) di rifiuto conferito: **€ 0,12 (Euro zero/12)**;
- j) Smaltimento dell'olio commestibile CER 20.01.25 conferito al C.R.M.: **gratuito**;
- k) Smaltimento dei toner esausti CER 08.03.18 conferiti al C.R.M.: per ogni contenitore di

- rifiuto (100 lt.) conferito: **€ 20,00 (Euro venti/00)**;
- l) Smaltimento dei rifiuti inerti CER 17.09.04 conferiti al C.R.M.: per ogni chilogrammo (kg) di rifiuto conferito: **€ 0,15 (Euro zero/15)**;
- m) Raccolta e smaltimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche R.A.E.E. di cui al CER 20.01.21 (neon e sorgenti luminose), CER 20.01.23* (apparecchi contenenti clorofluorocarburi), CER 20.01.35 e CER 20.01.36 (apparecchiature elettriche fuori uso), conferite al C.R.M. e affidati a trasportatori convenzionati con il Centro di Coordinamento dei R.A.E.E. e smaltiti in centri autorizzati: **gratuito**;
- n) Analisi di caratterizzazione obbligatorie annuali sui rifiuti inerti dei rifiuti inerti CER 17.09.04: **€ 180,00 (Euro centottanta/00)**;
- o) Maggiorazione per impurità presenti nei rifiuti inerti dei rifiuti inerti CER 17.09.04: **€ 150,00 (Euro centocinquanta/00)**;
- p) Raccolta delle soluzioni acquose provenienti dalle tubazioni, vasche a tenuta stagna e disoliatore del C.R.M.: per ogni ora di lavoro: **€ 80,00 (Euro ottanta/00)**;
- q) Smaltimento delle soluzioni acquose provenienti dalle tubazioni e vasche a tenuta stagna CER 16.10.02 del C.R.M.: per ogni chilogrammo (kg): **€ 0,022 (Euro zero/22)**;
- r) Fornitura di "big bag" per la raccolta dei rifiuti pericolosi (cadauno): **€ 13,00 (Euro tredici/00)**.

2. I costi per i servizi così previsti, maggiorati dell'I.V.A. nella misura di legge, verranno fatturati dall'Impresa appaltatrice al C.g.F., che provvederà a sostenerli ed a pagarli direttamente per conto dei 3 Comuni convenzionati, sui quale andranno a gravare e che li dovranno rifondere allo stesso C.g.F. nei termini e con le modalità indicati nell'articolo seguente.

3. I costi per i servizi testé indicati sono soggetti a revisione dopo il primo anno di vigenza contrattuale, ossia dopo il 1° ottobre 2014, in base alle variazioni percentuali (in aumento o in diminuzione) pubblicate dall'ISTAT relative all'indice dei prezzi al consumo - FOI.

Il calcolo della revisione dei costi dovrà avvenire secondo le modalità stabilite nel Capitolato d'oneri che disciplina l'appalto all'Impresa "Chiocchetti Luigi S.r.l." di Moena dei servizi generali di raccolta e smaltimento dei rifiuti in Val di Fassa per il periodo dall'1 ottobre 2013 al 31 maggio 2016, secondo il contratto Rep. N. 326 del 30 settembre 2013 dianzi ricordato.

ARTICOLO 4 - RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI CONVENZIONATI.

1. Sulla base dei costi unitari indicati nel precedente articolo 3 e dei dati quantitativi rilevati nell'ultimo anno, i costi complessivi annuali a carico dei 3 Comuni convenzionati possono essere così stimati in via puramente previsionale e presuntiva:

- per il C.R.M. del Comune di Canazei in località "Pènt de la Roa", dove si prevede vengano raccolti, asportati e gestiti circa 890.000 kg di rifiuti all'anno: a) costi ed oneri di smaltimento dei rifiuti: € 36.000,00; b) costi di trasporto ad impianti autorizzati: € 27.500,00; c) ricavo dalla vendita di materiali riciclabili: € 28.500,00; d) **costo totale stimato a carico del Comune di Canazei (a+b-c): € 35.000,00 annuali** (al netto dell'I.V.A.);

- per il C.R.M. del Comune di Moena in località "Prealon", dove si prevede vengano raccolti, asportati e gestiti circa 783.000 kg di rifiuti all'anno: a) costi ed oneri di smaltimento dei rifiuti: € 35.000,00; b) costi di trasporto ad impianti autorizzati: € 23.500,00; c) ricavo dalla vendita di materiali riciclabili: € 21.500,00; d) **costo totale stimato a carico del Comune di Moena (a+b-c): € 37.000,00 annuali** (al netto dell'I.V.A.);

- per il C.R.M. del Comune di Soraga in località "Stradon de Fascia", dove si prevede vengano raccolti, asportati e gestiti circa 120.000 kg di rifiuti all'anno: a) costi ed oneri di smaltimento dei rifiuti: € 8.500,00; b) costi di trasporto ad impianti autorizzati: € 3.500,00; c) ricavo dalla vendita di materiali riciclabili: € 5.500,00; d) **costo totale stimato a carico del Comune di Soraga (a+b-c): € 6.500,00 annuali** (al netto dell'I.V.A.).

2. Nel mese di gennaio di ogni anno, il C.g.F. predisporrà i conteggi dei costi effettivamente sostenuti nell'anno precedente e degli importi a conguaglio dovuti da ciascun Comune

convenzionato o risultanti a suo credito, al netto delle somme introitate per la valorizzazione e la vendita dei materiali riciclabili.

3. Sulla base di tali conteggi, il C.g.F. determinerà anche gli importi che i 3 Comuni convenzionati dovranno versare in via anticipata per i servizi da svolgere nel nuovo anno e ne darà tempestiva informazione ai Comuni, richiedendo di versare ratealmente le quote a loro carico con le seguenti scadenze:

a) la prima rata del 30% (trentapercento) dell'importo totale dovuto, entro la prima decade del mese di febbraio;

b) la seconda rata del 30% (trentapercento) dell'importo totale dovuto, entro la prima decade del mese di giugno;

c) la terza rata del 30% (trentapercento) dell'importo totale dovuto, entro la prima decade del mese di settembre.

4. La rimanente quota del 10%, con il conteggio a conguaglio delle somme a debito ovvero a credito dei Comuni convenzionati, tenendo conto delle somme introitate e spettanti a ciascun Comune per la valorizzazione e la vendita dei materiali riciclabili, verrà determinata dal C.g.F. nel mese di gennaio dell'anno successivo, dandone tempestiva informazione ai Comuni, che dovranno quindi versare al C.g.F. le somme a loro debito entro la prima decade del successivo mese di febbraio, insieme con la prima rata del 30% dovuta in acconto in base alla lettera a) del precedente comma 3; le somme che, dal conguaglio, dovessero risultare a credito dei Comuni verranno invece detratte dalla prima rata del 30% che devono versare in acconto entro la prima decade del mese di febbraio in base alla lettera a) del precedente comma 3.

5. I Comuni dovranno rimborsare al C.g.F. tutte le spese necessarie per i servizi oggetto della convenzione e, qualora ritardassero i versamenti oltre i tempi qui stabiliti, senza valido né giustificato motivo, saranno tenuti a corrispondere al C.g.F., dietro sua richiesta, gli interessi

sulle somme versate in ritardo in misura pari al tasso legale vigente.

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DEGLI ENTI CONVENZIONATI.

1. Il C.g.F. deve assicurare che l'Impresa appaltatrice provveda a gestire i servizi oggetto dell'appalto in maniera funzionale e sempre efficiente; deve altresì organizzare i servizi sotto il profilo burocratico, amministrativo e contabile e provvedere alla direzione, alla vigilanza ed al controllo su di essi a mezzo del suo U.C.I.U.A., che viene individuato come la struttura competente, responsabile dei servizi sotto gli aspetti tecnici ed organizzativi, alla quale dovranno fare riferimento, per tutte le necessità gestionali, tanto il Comuni convenzionati, quanto l'Impresa appaltatrice dei servizi.

2. Il C.g.F. individua perciò a tal fine il dott. Stojan Deville, preposto all'U.C.I.U.A., quale responsabile dei servizi sia sotto l'aspetto tecnico-organizzativo, sia sotto l'aspetto amministrativo, mentre la responsabilità per gli aspetti contabili e finanziari connessi ai servizi ricade in capo al funzionario preposto al Servizio Finanziario dell'Ente.

2. Dal canto loro, anche i Comuni convenzionati devono individuare i rispettivi responsabili tecnico-organizzativi, amministrativi e contabili, devono comunicarli al C.g.F. e fornire a quest'ultimo, per quanto di loro competenza, una costante collaborazione, ed in particolare:

- a) assicurare in ogni tempo la percorribilità delle strade e l'accessibilità all'area di stoccaggio del C.R.M., in particolare provvedendo tempestivamente allo sgombero della neve e del ghiaccio durante la stagione invernale;
- b) segnalare all'U.C.I.U.A. del C.g.F. ogni problema, disfunzione od irregolarità nello svolgimento dei servizi e formulare suggerimenti o proposte migliorative.

ARTICOLO 6 - FORME DI CONSULTAZIONE.

1. Le forme di consultazione fra gli Enti convenzionati sono costituite:

- dai contatti, possibili in ogni momento, fra i rispettivi responsabili tecnico-organizzativi,

amministrativi e contabili, i quali potranno definire – convocando eventualmente anche l'Impresa appaltatrice, se necessario - tutti gli aspetti di carattere gestionale, burocratico ed esecutivo, adottando i provvedimenti che rientrano nella loro competenza secondo le norme di legge e di regolamento vigenti;

- dalle periodiche riunioni dei Consigli di Ombolc del C.g.F. o dalle sedute congiunte dei Consigli di Procura dello stesso C.g.F. coi Consigli di Ombolc, in occasione delle quali verranno discusse, definite e risolte le questioni che esulano dalla parte meramente gestionale ed esecutiva e che richiedono invece l'adozione di atti di indirizzo politico o programmatico da parte degli organi collegiali degli Enti convenzionati.

2. Al di là di tali forme "ordinarie" di consultazione, ciascuno degli Enti convenzionati può inoltre richiedere o promuovere, in qualsiasi momento, la convocazione di appositi incontri fra gli Enti stessi - ai quali sarà invitata a partecipare, qualora opportuno o necessario, anche l'Impresa appaltatrice - allo scopo di esaminare specifici argomenti di carattere straordinario ed imprevedibile.

ARTICOLO 7 - CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie che nascessero dalla presente convenzione e che non venissero risolte in accordo tra gli Enti convenzionati saranno devolute all'autorità giudiziaria competente, che è quella del Foro di Trento.

ARTICOLO 8 - CLAUSOLE FINALI.

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si richiamano le leggi vigenti in materia, oltre al T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. ed agli statuti degli Enti convenzionati.

2. Le spese necessarie alla stipulazione della presente convenzione sono a carico del Comune general de Fascia, dichiarando tuttavia le parti, agli effetti fiscali, che:


- a) la convenzione non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m., trattandosi di atto che non riguarda la gestione dei patrimoni degli Enti convenzionati;
- b) la convenzione è esente dall'imposta di bollo in base all'art.16 della Tabella Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m., trattandosi di atto stipulato e scambiato fra enti pubblici locali.

La presente convenzione viene stipulata in forma di scrittura privata, in unico esemplare, e quindi letta, approvata e sottoscritta come di seguito.

Pozza di Fassa, li 10 DIC 2013.

La PROCURADORA del COMUN GENERAL DE FASCIA

- prof.ssa. Cristina Donei -



Il SINDACO di CANAZEI

- geom. ~~Mariano Cloch~~ -

Il SINDACO di MOENA

- rag. ~~Riccardo Franceschetti~~ -

Il SINDACO di SORAGA

- rag. ~~Roberto Pellegrini~~ -